

ALLEGATO “ C “

Oggetto: Ulteriori livelli di semplificazione in applicazione dell'articolo 5 Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “ Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso, comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha stabilito, per le attività elencate nella Tabella “A”, il regime amministrativo applicabile. (SCIA – SCIA Unica – SCIA Condizionata).

L'articolo 5 del citato decreto legislativo recita: “Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione”.

La Tabella “A” allegata al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, non essendo del tutto esaustiva, non elenca alcune attività d'impresa, sia commerciali sia di servizi, rientranti nella competenza dello SUAP e, quindi, non definisce il regime amministrativo applicabile a quest'ultime;

Ritenuto pertanto, in applicazione dell'art. 5 del citato Decreto nonché del comma 1, dell'articolo 19, della legge 241/1990 e s.m.i., di disciplinare, assoggettandole al regime della comunicazione e/o della segnalazione certificata di inizio attività, le attività di seguito indicate:

ATTIVITA' DI CUI AL T.U.L.P.S.:

a) Assoggettare all'istituto della SCIA:

- 1) l'avvio dell'attività di distribuzione di apparecchi e congegni per il gioco;
- 2) eventi di trattenimento e svago, fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (art.68 e 69 del TULPS):
- 3) rinnovo parco acquatico;
- 4) palestre, strutture sportive e piscine;
- 5) spiagge attrezzate.

Considerato che:

- l'articolo 86, comma 3, del TULPS dispone che: non necessita alcun titolo autorizzativo quando i predetti apparecchi e congegni vengono installati in esercizi che risultino già in possesso della licenza prevista dall'articolo 86 oppure 88 del TULPS.

- l' Art.11, comma 7, della legge regionale Lazio n. 21/2006 dispone che: L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande abilita anche all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

- In conseguenza di questa doppia valenza del titolo abilitativo gli apparecchi e congegni da trattenimento e gli impianti di diffusione sonora, quando detta attività è complementare a quella principale (musica da allietamento), possono essere liberamente installati all'interno degli esercizi di somministrazione previa comunicazione di inizio attività, pur nel numero massimo, per gli apparecchi e congegni da trattenimento, previsto dalle disposizioni AAMS, che pertanto sono:

b) Soggetti a semplice comunicazione di inizio attività

1) L'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS all'interno degli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del TULPS;

2) L'esercizio di piccoli spettacoli o trattenimenti all'interno del locale abilitato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con capienza minore di 100 persone, quando non ci sono strutture e quando l'attività è complementare all'attività principale di somministrazione (musica di allietamento) e la stessa non venga svolta con le caratteristiche di attività imprenditoriale. I

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Soggette all'istituto della SCIA o SCIA UNICA:

- 1) la vendita di funghi freschi epigei;
- 2) la vendita strumenti da punta e da taglio;
- 3) le attività svolte in forma non artigiana ovvero imprenditoriale non rientranti nella definizione di attività industriali;
- 4) la vendita della stampa, edicole.

ATTIVITÀ ARTIGIANALI

- 1) tutte le attività artigianali aventi l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese diverse da quelle già disciplinate nella Tabella "A".

ATTIVITÀ DI SERVIZI

Soggette all'istituto della SCIA o SCIA UNICA:

- 1) il noleggio di veicoli senza conducente;
- 2) l'attività di toelettatura per animali;
- 3) l'attività di tatuatore, piercing e similari;
- 4) le modifiche a distributori di carburanti già installati;
- 5) trasporto onoranze funebri;
- 6) agriturismo.

Eventuali successive integrazioni da apportare al predetto elenco, saranno disposte con determinazione del dirigente.